

All. a) al nr. 87.136/16.277 di Rep.

**"STATUTO DEL CONSORZIO PER IL TURISMO**

**GIUDICARIE CENTRALI"**

**Art. 1)**

**Costituzione, denominazione e territorio**

È costituito, con sede legale in Tione di Trento, il "*Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali*" (di seguito "Consorzio") con acronimo *CPT Giudicarie Centrali*.

Il Consorzio svolge la sua attività, di cui al successivo art. 3, nel territorio di competenza identificato quale ambito delle Giudicarie Centrali.

**Art. 2)**

**Soci**

I Soci si distinguono in: Soci ordinari e Soci operatori.

**Sono Soci ordinari:**

1. le Associazioni Pro Loco di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclo;
2. le Amministrazioni Comunali di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclo;
3. le categorie economiche interessate al turismo operanti nell'ambito di competenza del Consorzio (vedi art. 6 punto 3).

I Soci ordinari hanno gli stessi obblighi e diritti e possono adire le cariche sociali.

**Sono Soci operatori:**

coloro che versata la quota associativa, hanno diritto di fruire anche a titolo oneroso dei servizi offerti dal Consorzio;

I Soci operatori possono partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto e non possono adire alle cariche sociali.

I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni emanate dagli organi consortili, cooperando al raggiungimento dei fini sociali ed astenendosi da ogni attività che sia in contrasto con essi.

L'adesione al Consorzio ha la durata di un anno e cessa alla scadenza salvo che non avvenga il rinnovo dell'adesione attraverso il versamento della quota sociale.

Il socio può essere escluso per determinazione del consiglio di amministrazione a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per avere arrecato danno morale o materiale al consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata per raccomandata A.R. al Socio il quale può appellarsi al collegio dei probiviri che si pronuncerà in maniera definitiva.

### **Art. 3)**

#### **Scopi**

Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi finanziari dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti a fini turistici nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Scopo del consorzio è lo svolgimento coordinato di attività di promozione turistica e in particolare:

a) esame e studio di tutti i problemi che interessano in generale il turismo delle Giudicarie Centrali in ogni suo aspetto (sociale, ambientale, economico), con particolare riferimento alla tutela dei valori connessi;

b) promozione e incremento dello sviluppo turistico del proprio territorio;

c) attività di promozione, propaganda e pubblicità, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione delle località e del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e culturale delle Giudicarie Centrali;

d) attività di marketing turistico-territoriale;

e) Istituzione di Uffici di Informazione Turistica (IAT);

f) attivare un centro per i servizi turistici e le attività collegate;

g) attivare e coordinare servizi e iniziative a favore dell'associazionismo locale;

h) promozione e realizzazione di attività e manifestazioni di carattere turistico;

i) la partecipazione finanziaria alle iniziative finalizzate alla creazione di infrastrutture turistiche;

j) promozione, attuazione e coordinamento di tutte le iniziative che abbiano come finalità lo sviluppo, la cura e la tutela degli interessi turistici nonché il miglioramento del livello di vita socio-economica, delle strutture e della ricettività turistica delle Giudicarie Centrali;

k) coordinamento di tutte le iniziative e attività di promozione, propaganda e pubblicità turistica finalizzata a promuovere un'immagine unitaria delle Giudicarie Centrali ed a potenziare l'afflusso dell'utenza turistica verso il territorio;

l) supporto e coordinamento di tutte le Associazioni Pro Loco consorziate ivi compresa l'attività contabile, amministrativa ed organizzativa;

m) coordinamento ed attuazione di tutte le attività delegate dalle Am-

ministrazioni Comunali aderenti al consorzio;

- n) costruzione di pacchetti turistici riferiti al turismo locale;
- o) svolgere attività di vendita e intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dalla normativa provinciale in materia di turismo, previa apposita autorizzazione da parte della Provincia;
- p) eseguire rilevazioni statistiche del movimento turistico;
- q) collaborazione con altri ambiti turistici per un migliore svolgimento dei compiti istituzionali. A questo scopo il Consorzio può dare vita ad apposite iniziative specifiche per la risoluzione di problematiche comuni;
- r) partecipazione a società direttamente attinenti all'attività turistica;

#### **Art. 4)**

##### **Adesioni**

1. Successivamente all'approvazione del presente statuto, le Associazioni Pro Loco, le Amministrazioni Comunali i rappresentanti delle categorie economiche interessate al turismo, delle Giudicarie Centrali che intendono aderire al Consorzio possono far pervenire al Presidente apposita domanda scritta.
2. La richiesta di adesione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 8, nella prima riunione successiva alla data di arrivo della comunicazione.

#### **Art. 5)**

##### **Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;

3. il Presidente;

4. i Revisori dei conti;

5. l'organo dei Proviviri.

#### Art. 6)

#### Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea del Consorzio è composta da:

##### **Soci ordinari:**

1. almeno 2 rappresentanti nominati da ogni Pro Loco consorziata purché soci della stessa Pro Loco;

2. un rappresentante di ogni Comune aderente al Consorzio nominato dall'Amministrazione Comunale;

3. i rappresentanti delle categorie economiche delle Giudicarie Centrali interessate al turismo, così determinati:

a) n. 2 per le aziende alberghiere, in specifico, i rappresentanti delle Giudicarie Centrali nominati dalle associazioni di categoria;

b) n. 1 per le aziende extralberghiere (B&B, Case vacanze Gruppi, Colonie, Appartamenti, Kinderheim etc.) che operano nel turismo delle Giudicarie Centrali nominato dalle stesse;

c) n. 1 per le agenzie turistiche ed immobiliari delle Giudicarie Centrali che operano nel turismo nominato dalle stesse;

d) n. 1 per la ristorazione e per il commercio delle Giudicarie Centrali nominato dall'associazione di categoria;

e) n. 1 per gli impianti di risalita delle Giudicarie Centrali nominato dalla società di gestione;

Le votazioni da parte dell'Assemblea per la nomina dei rappresentanti in

Consiglio di Amministrazione (come dall'art. 9), saranno effettuate con voto segreto e "limitato", ove si intende che ciascun Socio scrive nella propria scheda un solo nome riferito ad un Socio della propria Rappresentanza. A parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Qualora nella votazione, non siano risultati eletti uno o più Rappresentanti nelle categorie indicate nell'art. 9, si sostituiscono con quanti hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle altre votazioni.

#### **Soci operatori:**

in regola con il versamento della quota associativa, possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto ne all'elettorato attivo ne a quello passivo

In caso di scioglimento di un'associazione Pro Loco consorziata, la rappresentanza in seno all'Assemblea dei soci, sarà assunta dal Commissario straordinario della stessa Pro Loco.

All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne, senza diritto di voto.

Il numero complessivo dei soci ordinari di cui al punto 2) e 3) del presente articolo dovrà essere inferiore a quello di cui al punto 1);

### **Art. 7)**

#### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea del Consorzio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea stessa. In questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la

maggioranza dei componenti e in seconda convocazione – che potrà aver luogo non prima che sia decorsa un'ora di intervallo dalla prima – con la presenza di almeno un quarto dei soci.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le modificazioni del presente Statuto e lo scioglimento del Consorzio sono deliberate a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

5. L'assemblea delibera a voto palese ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone o nei casi in cui un quarto dei componenti richiedano la votazione a scrutinio segreto

6. Il componente dell'Assemblea impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea stessa, mediante delega scritta.

7. Ogni delegato non può avere più di una delega.

8. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Direttore con funzioni di segretario. In caso di sua assenza lo stesso può delegare un dipendente a svolgere le funzioni di segretario.

## Art. 8

### Competenze dell'Assemblea

Compete all'Assemblea:

- a) l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) la elezione del Presidente del Consorzio, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo dei Probiviri;
- c) la nomina dei Revisori dei Conti;

- d) l'ammissione al Consorzio di nuovi Soci;
- e) determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione al momento del rinnovo delle cariche. Il numero complessivo dei Membri di cui all'art. 9 lettera b) dovrà essere comunque superiore alla somma dei Membri di cui allo stesso articolo alle lettere a) c) d).
- f) l'eventuale modifica dello Statuto del Consorzio;
- g) la quantificazione delle quote sociali annue da porre a carico dei soci;
- h) la approvazione di eventuali programmi pluriennali di intervento predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'acquisizione, l'alienazione o la locazione di beni immobili;
- j) lo scioglimento del Consorzio;
- k) l'approvazione dei regolamenti interni del Consorzio;
- l) la determinazione delle indennità da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- m) fissare il limite massimo di indebitamento bancario, sotto forma di scoperto in conto corrente o mutui, che il Consiglio di Amministrazione può assumere in nome e per conto del Consorzio.
- n) determinare gli indirizzi generali di sviluppo turistico e di marketing territoriale;

#### **Art. 9)**

#### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da:

- a) Il Presidente nominato dall'Assemblea dei Soci;



b) Almeno 4 rappresentanti delle Associazioni Pro Loco nominati dall'Assemblea;

c) Almeno 1 rappresentante delle Amministrazioni Comunali nominato dall'Assemblea;

d) Almeno 1 rappresentante delle categorie di cui all'art. 6 punto 3) nominato dall'Assemblea.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui ai punti a), c), d) di cui al presente articolo dovrà essere inferiore rispetto ai membri di cui al punto b).

#### Art. 10)

##### Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni di segretario. In caso di sua assenza lo stesso può delegare un dipendente a svolgere le funzioni di segretario.

#### Art. 11)

##### Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) formare il bilancio preventivo, predisporre i programmi pluriennali di intervento ed elaborare il conto consuntivo;

- b) individuare le linee programmatiche della promozione turistica;
- c) dare attuazione ai programmi pluriennali di intervento;
- d) predisporre i regolamenti del Consorzio;
- e) definire il costo dei singoli servizi offerti ai soci;
- f) assumere gli atti e deliberare i contratti relativi allo svolgimento dei compiti del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili;
- g) individuare il personale da assumere e assegnare le competenze;
- h) assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell'Assemblea;
- i) alla nomina di un Direttore di riconosciuta esperienza e competenza in campo turistico.

#### Art. 12)


#### Organizzazione del Consiglio di Amministrazione

1. Per esigenze organizzative, il Presidente può assegnare ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione specifici compiti di spettanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

#### Art. 13)

#### Il Presidente

1. Il Presidente è eletto fra i componenti dell'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti ed ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Nel caso in cui dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito nella seconda votazione il



maggior numero dei voti e risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti e a parità di voti il più anziano.

#### **Art. 14)**

##### **Competenze del Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

Il Presidente provvede inoltre a:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea del Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) disporre per il regolare funzionamento del Consorzio;
- c) nominare un Vicepresidente fra i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) stipulare i contratti e le convenzioni in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- f) adottare, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 15)**

##### **Il Direttore**

1. Il Direttore organizza, amministra e dirige le attività ed il personale del Consorzio in attuazione delle determinazioni degli organi sociali.

#### **Art. 16)**

##### **I Revisori dei Conti**

1. L'Organo dei Revisori dei Conti è composto da un membro o da tre

membri non facenti parte di altri organi del Consorzio.

2. L'Organo elegge uno dei suoi componenti quale Presidente.
3. L'Organo dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal proprio presidente e la sua attività deve essere verbalizzata in apposito registro.

#### Art. 17)

##### Competenze

1. L'Organo dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del Consorzio accertando in particolare l'esattezza delle scritture contabili.
2. L'Organo può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il conto consuntivo può essere approvato dall'Assemblea solo se accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

#### Art. 18)


##### Collegio dei Probiviri

1. L'Organo dei Probiviri è costituito da un membro o da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra persone di provata serietà, estranee al Consorzio.
2. I componenti dell'Organo dei Probiviri che, successivamente alla loro nomina, perdano titolo alla stessa, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo nominante.

#### Art. 19)

##### Competenze del Collegio dei Probiviri

1. L'Organo dei Probiviri risolve le controversie che dovessero insorgere tra i componenti del Consorzio relativamente al rapporto sociale e sempre che, queste, possano formare oggetto di composizione amichevole.



**Art. 20)**

**Convocazione degli organi**

1. L'Assemblea è convocata mediante lettera, oppure tramite email, inviata a tutti i componenti con preavviso di giorni cinque e con l'avviso esposto presso la sede sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera, oppure tramite email, oppure sms, con preavviso di giorni 3. Nei casi di particolare necessità ed urgenza la convocazione avviene con avviso telefonico almeno dodici ore prima.

**Art. 21)**

**Durata degli organi**

1. Gli organi del Consorzio durano in carica 3 esercizi finanziari salvo fissazione, in casi eccezionali e adeguatamente motivati, di periodi inferiori da parte dell'organo nominante.

2. La durata in carica degli Organi sociali è prorogata sino alla nomina dei nuovi organi.

3. In caso di decadenza dall'incarico di uno o più membri degli organi nominati dall'Assemblea dei soci, subentrano i primi dei non eletti fino alla naturale scadenza del mandato. Nel caso di parità di voti, la carica sarà assegnata al più anziano di età. Se la decadenza dall'incarico riguarda la maggioranza dei membri, decade l'intero organo; in tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni per procedere a nuove elezioni.

**Art. 22)**

**Mezzi finanziari**

Al finanziamento del Consorzio si provvede con:

- a) quote associative annue, fissate dall'Assemblea dei Soci;
- b) contributi provinciali;
- c) contributi di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche;
- d) proventi diversi compresi quelli derivanti da servizi offerti ai soci;
- e) attività di commercializzazione, sponsorizzazioni;
- f) eventuali lasciti.

Il Consorzio Turistico Giudicarie Centrali potrà intervenire finanziariamente in progetti di promozione, concertati con gli operatori turistici locali, con una percentuale massima fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 23)


##### Recesso

1. I soci possono recedere dal Consorzio con preavviso scritto di mesi tre da inviare al Presidente.
2. In caso di recesso il socio deve versare la propria quota di competenza delle eventuali passività risultanti dal bilancio del Consorzio, proporzionalmente alla quota di iscrizione versata.

#### Art. 24)

##### Scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie:
  - a) allorquando il numero delle Pro Loco consorziate divenga inferiore a 3;
  - b) in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio le Amministrazioni Comunali



Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclò nominano un commissario liquidatore il quale provvede alla riscossione degli eventuali crediti ed alla estinzione delle passività.

3. Gli eventuali residui passivi vengono equamente ripartiti dal liquidatore tra i soci ordinari al momento dello scioglimento del Consorzio.

4. Eventuali residui attivi e beni sono devoluti alle Amministrazioni Comunali di Bolbeno, Breguzzo, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclò;

#### **Art. 25)**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme contenute nel capo II, titolo II del Libro I° del codice civile e alla normativa vigente in materia.

2. Per permettere la gestione del Consorzio Turistico in questa fase transitoria di ricomposizione degli Organi Sociali, si decide di delegare la gestione al Presidente uscente ed al Consiglio di Amministrazione rinominato dalle Associazioni Pro Loco consorziate, per il tempo strettamente necessario alla nomina degli stessi.

#### **Art. 26)**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno dieci ottobre duemilaundici.

f.to Daniele Bertolini

f.to Dott. Paolo Franceschetti - Notaio L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO

A NORMA DI LEGGE RILASCIATA .....

.....

ADD' ..... 17/10/2011 .....



*[Handwritten signature]*